



COMUNE DI BRACCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/10/2007 e rettificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 dell'8/4/2008 n. 158 del 29/12/2008 n 79 del 15/10/2009

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Acquisizione di beni e servizi in economia
3	Atti autorizzatori
4	Tipologia delle forniture eseguibili in economia
5	Tipologie di servizi eseguibili in economia
6	Procedure di affidamento diretto
7	Modalità di affidamento nella procedura negoziata
8	Presentazione di campioni
9	Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
10	Elenco operatori economici
11	Controllo di gestione
12	Stipulazione del contratto
13	Inadempienze del contraente
14	Abrogazione di norme- Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e dell'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE coordinato con le disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, del Decreto Legislativo 31.07.2007 n. 113 e del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152.
2. La normativa dettata dal presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero in tutti i casi in cui si ricorra, a i sensi del DPR 101 del 4/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi" e successive modificazioni ed integrazioni, (gara telematica e ricorso al MePA - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Consip) ad altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti.

Art. 2 Acquisizione di beni e servizi in economia

La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale di almeno 5 operatori economici del settore interessato ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 206.000,00.

Art. 3 Atti autorizzatori

Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è stabilito con determinazione assunta dal funzionario competente **preceduta da atto di indirizzo della Giunta Comunale** a meno che l'intervento sia previsto in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta **entro i 5.000,00 Euro**.

Art. 4 Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
- b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
- c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
- e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);

- f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per cucine da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliati;
- i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
- j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- q) Forniture di utensileria e ferramenta;
- r) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- x) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- y) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- z) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.
- aa) Spese per tutti i materiali necessari per la manutenzione degli immobili e delle strade comunali.

Art. 5 Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:

- a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 5;
- b) Manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi di competenza comunale;
- c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
- d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
- e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di frazionamento della prestazione rendano necessario il ricorso all'appalto;
- f) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, ;
- g) Spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, ;
- i) Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo ;
- j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
- k) Servizi video-fotografici;
- l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);
- o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
- p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- r) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
- s) Servizi di espurgo;

- t) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'allegato "A" al D.P.R. 25/1/2000 n. 34;
- u) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporle nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- v) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- w) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
- x) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- y) Servizi di noleggio di ruspe con conducente;
- z) Servizi di installazione e manutenzione di attrezzature antincendio;
- aa) Servizi di locazione di mezzi audiovisivi e fotografici ;
- bb) Servizi di gestione ed organizzazione colonie e centri estivi per bambini, compreso l'utilizzo di idonee aree verdi.
- cc) Servizi aggiuntivi del museo civico;
- dd) Servizi di inventariazione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale;**
- ee) Servizi di riordinamento ed archiviazione documenti;**
- ff) Servizi culturali.**

Per quanto attiene ai lavori pubblici, ai servizi tecnici ed agli incarichi professionali si rimanda ai vigenti regolamenti comunali specifici che regolano le suddette materie.

Art. 6. Procedura di affidamento diretto - Limiti di importo

1. Il funzionario competente ha facoltà di ricorrere ad **affidamento diretto** nei seguenti casi:
 - a) per tutte le tipologie di forniture e servizi di cui ai precedenti i artt. 4 e 5 qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore ai 20.000,00 Euro.
 - b) nei casi previsti dall'art. 57 del D.L.gs . 163/2006;¹

¹ Art. 57 D.Lgs 163/2006:

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa

essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

2. **L'affidamento diretto** è da effettuarsi nel rispetto dei principi di **specializzazione** e di **rotazione**, mediante la consultazione di almeno 3 operatori economici considerati idonei (art. 56 comma 6 del D.Lgs 163/2006) ovvero mediante il ricorso all'Elenco Comunale degli Operatori Economici .
3. Il provvedimento di affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma, la dichiarazione del funzionario responsabile di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo, e la descrizione delle modalità utilizzate al fine della individuazione dell'operatore economico affidatario .
4. Per l'acquisizione dei beni e servizi il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri Enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base di trattativa, nella valutazione della congruità o dell'anomalia dei prezzi in sede di offerta.
5. Prima di attivare un'autonoma procedura, il funzionario competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi 2, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali se istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007) 3 ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, ai sensi del DPR 101 del 4/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi" e successive modificazioni ed integrazioni . In caso affermativo, il funzionario competente

² A tenore dell'art. 26 L.488/1999 e ss.mm., "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*". Tale regime, per gli enti locali, pare confermato anche dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 449, stabilisce che "*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento*".

³ Ai sensi dell'art. 1, c. 455 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) "*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*". Il successivo comma 456 stabilisce poi che "*Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni*". Il legislatore ha quindi operato una evidente equiparazione, quanto a regime giuridico applicabile, tra convenzioni stipulate da Consip e convenzioni stipulate da una centrale regionale. Con la conseguenza che anche a queste ultime pare applicabile il disposto di cui all'art. 23, c.3bis, della L.488/1999 (invio al controllo di gestione della determinazione a contrattare e allegazione al contratto della dichiarazione di conformità ai parametri prezzo-qualità).

valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, provvede alla attivazione della procedura di acquisizione. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nel provvedimento di affidamento adottato dal funzionario responsabile .

In tutti i casi sopra specificati l'importo massimo viene determinato in riferimento al singolo procedimento di acquisizione, fermo restando che è posto l'assoluto divieto di frazionare artificiosamente le acquisizioni di beni o le prestazioni di servizi allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 7 Modalità di affidamento nella procedura negoziata

1. Quando il bene o il servizio è acquisibile in economia, fatti salvi i casi di cui all'art. 6 ed il ricorso al MePA ovvero alle Convenzioni CONSIP, il funzionario competente attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore ad Euro 20.000,00 e non si procede ad individuare le ditte dall'Elenco Comunale degli operatori Economici, si pubblica di regola un avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.
3. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 Dlgs. 163/2006 ⁴ e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'Amministrazione ed all'albo pretorio comunale.
4. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervengano almeno 5 candidature (art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006) , il funzionario individua con altri mezzi (es ricerca on-line) le ditte da invitare ad integrazione delle candidature pervenute.
5. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco egli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte in osservanza del principio della rotazione.

⁴ L'art. 70 dlgs. 163/2006 stabilisce i principi generali in materia di fissazione dei termini per la presentazione delle candidature e delle offerte: il comma 1 prevede che *“Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte...”*, mentre al comma 10 *“se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte”*.

6. Ricevute le richieste di invito, eventualmente individuati ulteriori concorrenti a norma del comma 4, si invia a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta una lettera di invito a formulare un'offerta.
7. L'invito deve contenere le seguenti minime indicazioni:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità, la modalità e il termine di esecuzione;
 - il prezzo;
 - le modalità di pagamento;
 - le modalità di presentazione del preventivo/offerta;
 - la documentazione, ovvero le autocertificazioni, da produrre unitamente all'offerta ;
 - il criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa)
 - nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa dovranno essere riportati nella lettera di invito tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative pesature per l'applicazione dei punteggi .
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura.
5. I preventivi devono pervenire in busta chiusa con modalità, da stabilirsi con la lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti i preventivi sono aperte **dal responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti**. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del procedimento e dai due testimoni ed a cura del responsabile del procedimento, viene redatto specifico verbale delle operazioni di valutazione delle offerte , che viene sottoscritto dallo stesso ed allegato alla determinazione di affidamento.
6. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta elettronica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine uguale per tutti.
7. Quando si preferisca far precedere l'interpello da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.
8. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
9. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il funzionario competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità .

Art. 8 Presentazione di campioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal funzionario competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

Art. 9 Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del Procedimento.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 8, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo **superiore a 20.000 Euro**, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica o, quando necessario, il certificato di collaudo.
5. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, quando sia necessario il collaudo, esso di norma è eseguito da dipendente nominato dal funzionario competente; il collaudo non può essere effettuato da dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.
6. Per importi inferiori a 20.000 Euro non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 10 - Elenco operatori economici

1. L'Amministrazione, con avvisi pubblicati all'albo pretorio e sul sito Internet, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia: ai fini dell'iscrizione dovranno possedere i requisiti di capacità morale tecnico professionale ed economico finanziaria prescritti per le procedure ordinarie di scelta del contraente. La stazione appaltante sulla base delle richieste forma degli elenchi di fornitori, che dovranno essere aggiornati con cadenza almeno annuale e nel pieno rispetto del Regolamento Comunale che ne disciplina la formazione e l'aggiornamento.

Art. 11 - Controllo di gestione

1. I provvedimenti con cui si stabilisce di procedere ad acquisti di beni e servizi, sono trasmessi in copia, a cura dell'ufficio cui compete l'espletamento della procedura di acquisizione, alla struttura preposta al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.
2. Il funzionario responsabile che sottoscrive il contratto allega allo stesso apposita perizia di spesa con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del D..P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (atto di notorietà) e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituito dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168⁵, come modificato dalla relativa legge di conversione, e nel caso di affidamento diretto specifica relazione di idoneità del contraente e di congruità del prezzo.

Art. 12 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di cottimo avviene in forma pubblica e amministrativa ovvero, qualora l'importo netto dell'affidamento non superi i € 20.000,00 al netto di IVA, la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell'affidatario di un esemplare della determinazione di affidamento del servizio o della fornitura, che deve contenere:

- a) le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione di tutto o parte della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza e salvo il potere di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza

⁵ Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)

Art. 26 - Acquisto di beni e servizi

3. (Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

dello stesso, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile dalla Amministrazione Comunale.

- b) nel caso in cui la determinazione di affidamento di un servizio o una fornitura preveda l'utilizzo della procedura dell'affidamento diretto, nel relativo provvedimento amministrativo dovranno essere menzionate e motivate tutte le fasi di scelta del contraente.
- c) La determinazione è trasmessa al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa, ed al servizio Contratti per le registrazioni di competenza.

Art. 13 Inadempienze del contraente

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel provvedimento di affidamento o nel contratto. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - Abrogazione di norme - Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.